



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici

Prot. N. 6215

Roma, 30 GIU. 2005

Al Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione
SEDE

OGGETTO: Progetto di Sperimentazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Si sottopone all'esame e al parere di codesto Consiglio, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il progetto sperimentale relativo alla Scuola secondaria di II grado.

Con nota n. 14162 del 26 luglio 2002 questo Ufficio presentò a codesto Consiglio analogo richiesta con riferimento alla Scuola dell'infanzia e alla Scuola elementare. Risale al 18 settembre 2002 il Decreto ministeriale di attuazione (DM n. 100/2002). Il progetto di sperimentazione fu dunque avviato prima ancora che fosse approvata la legge 28 marzo 2003, n. 53. Successivamente alla approvazione della legge di riforma, ma prima dell'emanazione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, fu promosso con Decreto ministeriale n. 61 del 22 luglio 2003 un progetto di sperimentazione rivolto alle classi prima e seconda della scuola primaria, finalizzato ad avviare alcune innovazioni coerenti con le linee di riforma, limitatamente ai contenuti delineati nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola primaria allegati al predetto decreto. I due progetti sperimentali, che furono promossi col precipuo intento di coinvolgere realmente e direttamente le scuole nel processo di innovazione, hanno anticipato effetti significativi della legge di riforma e si sono quindi dimostrati strumento prezioso per una approfondita riflessione sull'impatto del processo innovatore.

Com'è noto, in data 27 maggio 2005, il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Sono allegati allo schema di decreto, e ne costituiscono

parte integrante, i seguenti documenti: 1) Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione; 2) Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei; 3) Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali; 4) Piani di studio e obiettivi specifici di apprendimento per le otto tipologie liceali previste dalla legge di riforma; 5) orari di insegnamento e livelli di apprendimento in uscita per la lingua inglese e la seconda lingua comunitaria; 6) obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e la seconda lingua comunitaria nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I ciclo; 7) obiettivi specifici di apprendimento per le scienze nella scuola secondaria di I grado. Si ritiene che l'iter di approvazione dello schema di decreto legislativo si concluderà entro il termine previsto per l'esercizio della delega da parte del Governo. Il processo di formazione dello schema di decreto e dei documenti allegati si è sviluppato contestualmente ad una ampia consultazione che ha interessato università e istituzioni culturali, il mondo del lavoro e delle professioni, le associazioni professionali e disciplinari degli insegnanti nonché le istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di un forum dedicato. A tale proposito, va rimarcato che le istituzioni scolastiche non si sono limitate a rappresentare esigenze e bisogni particolarmente avvertiti dagli operatori scolastici, dagli studenti e dalle famiglie, ma hanno anche manifestato la volontà di promuovere e realizzare progetti sperimentali. Le iniziative proposte sono numerose e variamente caratterizzate. Mentre alcune si connotano per l'esigenza di soddisfare bisogni formativi strettamente collegati a particolari contesti operativi e territoriali, altre si propongono esplicitamente di collaudare aspetti significativi del processo riformatore, con riferimento alle diverse tipologie liceali.

Si è così creato un clima favorevole all'avvio di un progetto di sperimentazione in attesa della emanazione del decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Non si tratta solo di promuovere un processo di graduale innovazione che, attraverso il contributo di pratiche didattiche specifiche, renda le istituzioni scolastiche protagoniste del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. In realtà, già da tempo le scuole insistono perché sia loro assicurata la possibilità di dare concreta attuazione all'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Ne sono testimonianza i menzionati progetti di innovazione da esse autonomamente presentati in concomitanza con lo sviluppo del processo innovatore, avviato ancor prima che fosse approvata la legge di riforma n. 53/2003. Questi progetti sono altresì un chiaro sintomo della vitalità delle nostre scuole e della necessità che esse avvertono di corrispondere urgentemente al soddisfacimento di bisogni formativi emergenti. D'altro canto, non si può certo ignorare il fatto che ormai è approdato in Parlamento, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri, lo schema di decreto legislativo relativo al 2° ciclo. Va anzi rilevato che tale circostanza permette semmai di dare una risposta funzionale di tipo sistemico, e particolarmente fertile di risultati sotto vari profili, ad una esigenza avvertita e segnalata dalle scuole. Si può pertanto affermare che il progetto di sperimentazione che qui si presenta, nel tenere doverosamente conto del contesto processuale di definizione delle norme attuative della legge di riforma, si muove nella logica di assecondare prioritariamente la vocazione delle scuole alla innovazione.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri costituisce dunque il punto di riferimento obbligato del progetto. Gli allegati, che dello schema di de-

creto sono parte integrante, contengono chiare e precise indicazioni relativamente al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo e dei diversi percorsi liceali. Le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali individuano gli obiettivi generali del processo formativo ed esplicitano gli assi portanti della riflessione e degli interventi che le istituzioni scolastiche autonome sono chiamate a realizzare nelle diverse fasi di attuazione del progetto. Si richiama, in particolare, l'attenzione sull'importanza che rivestono gli obiettivi specifici di apprendimento, la enucleazione degli obiettivi formativi e la formazione dei piani di studio personalizzati. A questo proposito, si ritiene di dover sottolineare che, ai fini della implementazione del processo riformatore, potrà assumere grande rilievo il contributo di riflessione critica e di progettualità che le istituzioni scolastiche impegnate nella sperimentazione sapranno garantire cimentandosi nella concreta attuazione di percorsi articolati in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e attività e insegnamenti facoltativi. L'autonomia scolastica potrà così sviluppare tutte le sue potenzialità nella definizione di un'offerta formativa adeguata ai bisogni degli studenti.

Per ogni percorso liceale sono disponibili gli obiettivi specifici di apprendimento declinati per conoscenze e abilità. Le Indicazioni nazionali, nel fornirne la chiave di lettura, confermano le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome. Al riguardo, vale la pena richiamare l'attenzione sul fatto che ogni scuola autonoma ed i docenti si assumono «la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, negli standard di apprendimento, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle unità di apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni studente che devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall'altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali».

Ciò premesso, si illustrano qui di seguito gli aspetti e i profili più significativi del progetto sperimentale in questione, da attivare nel prossimo anno scolastico 2005-2006:

- 1) Posto che ricorrano le condizioni di fattibilità, gli istituti di istruzione secondaria di II grado possono aderire alla sperimentazione, fatta salva l'attuale distribuzione territoriale della offerta formativa, secondo la configurazione delle diverse tipologie dei percorsi di studio. Eventuali deroghe devono essere concordate dai Direttori generali regionali con i competenti organi delle Regioni e degli EE.LL, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
- 2) Le istituzioni scolastiche attivano la sperimentazione sempreché le risorse professionali e strumentali a disposizione delle stesse consentano la realizzazione dei piani di studio personalizzati nelle forme previste dall'art. 3, commi 1 e 2 dello schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53. La sperimentazione non deve necessariamente riguardare l'intero impianto ordinamentale ma può limitarsi a singoli significativi profili dello stesso.

- 3) Stante il suo carattere di assoluta innovazione ordinamentale, il percorso del Liceo musicale e coreutico può essere sperimentato dalle istituzioni scolastiche che, pur non disponendo in proprio delle necessarie risorse professionali e strumentali, abbiano però stipulato apposite convenzioni con i conservatori, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza nonché con qualificate strutture dei settori musicale e coreutico accreditati dalla Direzione Generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Va assicurata prioritariamente la continuità educativa agli alunni licenziati dalle scuole medie a indirizzo musicale e a quelli che frequentano i conservatori musicali.
- 4) Destinatari dell'iniziativa sono gli alunni di prime classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, previo consenso espresso da parte delle famiglie.
- 5) L'adesione alla sperimentazione è deliberata dal Consiglio di istituto sulla base di specifico progetto approvato dal Collegio dei docenti. Le scuole inviano copia delle deliberazioni adottate dai consigli di istituto al competente Ufficio scolastico regionale. L'Ufficio scolastico regionale, preso atto che ricorrono le condizioni di fattibilità, trasmette, con le proprie osservazioni, l'elenco delle scuole che aderiscono alla sperimentazione, ivi comprese quelle per le quali siano state concordate le deroghe previste dal punto 1, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.
- 6) Per la formazione delle classi coinvolte nella sperimentazione valgono le norme vigenti in materia di formazione delle classi.
- 7) Allo scopo di realizzare progetti pilota per la sperimentazione dei centri polivalenti denominati "campus" di cui al comma 14 dell'art. 1 dello schema di decreto legislativo relativo al 2° ciclo, gli istituti si raccordano con le strutture accreditate dalle Regioni impegnate nell'attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nell'ambito degli accordi territoriali tra gli Uffici scolastici regionali e le Regioni previsti dall'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.
- 8) In vista della definizione dei piani di studio personalizzati, sono particolarmente curati, in ogni fase della sperimentazione, i rapporti con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio. Resta inteso che l'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti.
- 9) Il Piano dell'offerta formativa è integrato con le proposte di attività ed insegnamenti, obbligatori e facoltativi, che l'istituto sottopone alla scelta dello studente. Assumono particolare rilievo le funzioni di orientamento nella scelta di tali attività. Sono altresì sperimentate forme di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche nonché di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente.
- 10) E' prevista una intensa attività di formazione in servizio dei docenti, per consen-

tire l'acquisizione di competenze utili alla realizzazione del progetto di sperimentazione.

- 11) Le iniziative di sperimentazione saranno adeguatamente supportate da un Osservatorio nazionale e Osservatori regionali. Gli Osservatori definiscono, ai diversi livelli di competenza, criteri per il monitoraggio del progetto di sperimentazione. Acquisiscono altresì gli elementi informativi necessari per la valutazione degli esiti della sperimentazione e per la diffusione e l'approfondimento della conoscenza del disegno riformatore.

Tutto ciò premesso, si resta in attesa del parere di codesto Consiglio, non senza aver segnalato l'urgenza della questione.

Si ringrazia.


IL MINISTRO